

**BANCA CARIGE****FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI****AF10**

1/2

SM n. 14/2019

Aggiornato al 01/04/2019

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Carige S.p.A.

Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova

Tel. centralino 0105791 - Fax 0105794000 - C.P. 897 Genova

Internet: www.carige.it - email: carige@carige.it - Teleg.: Carigebank - Cod. SWIFT: Crgeitgg

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6175.4 - Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 6175 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 03285880104 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email: carigehelpdesk@carige.it**Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 000 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24**Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 77 88 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 036**Rapporti con Azionisti Carige:** numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)**CREDITO SU PEGNO****Servizio offerto unicamente presso i locali del
Credito su pegno - Vico al Monte di Pietà 1 Genova
e Corso Tardy e Benech 57R Savona****CARATTERISTICHE**

I prestiti garantiti da pegno sono una forma particolare di finanziamento a breve termine che si caratterizza per la presenza di un bene mobile dato in pegno alla banca, a garanzia del soddisfacimento del suo credito.

Possono essere costituiti in pegno preziosi ed oggetti in genere aventi un valore commerciale. Periti della banca provvedono ad attribuire un valore di stima al bene ed in base a questo, ma in misura congruamente inferiore, ad accordare il prestito.

Titolo rappresentativo del prestito pignoratorio è la polizza di pegno che deve essere presentata per poter riscattare il pegno - anche prima della scadenza - o chiedere il rinnovo del prestito.

Gli oggetti dati in pegno vengono custoditi dalla banca fino al rimborso della sovvenzione (comprensiva di interessi e accessori) o alla vendita degli stessi, in caso di mancata estinzione o rinnovo della polizza.

L'ammontare minimo e massimo di ciascun prestito sono fissati, rispettivamente, in 25,00 Euro ed in 50.000,00 Euro.

La durata delle operazioni di prestiti su pegno è di 6 mesi per prestiti fino a Euro 250,00; i prestiti superiori hanno durata di 4 mesi; tutti i prestiti di pellicceria hanno durata di 4 mesi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza della polizza, la banca procede a porre in vendita all'asta gli oggetti. Dalla somma ricavata con la vendita, la banca trattiene l'importo del prestito, maggiorato di interessi e oneri accessori, e pone l'eventuale sopravanzo a disposizione del portatore della polizza di pegno, per 5 anni dalla data della vendita, senza decorrenza di interessi (art. 14 Legge 10/5/38 n. 745).

Le operazioni di pegno vengono eseguite nei locali all'uopo adibiti dalla banca presso il Credito su Pegno, e sono disciplinate dal Regolamento per il credito pignoratorio della banca, il cui testo è affisso nei locali ove si svolgono tali operazioni.

RISCHI

- alla scadenza del prestito, in assenza di riscatto del pegno o rinnovazione del prestito, la Banca, decorsi trenta giorni, pone i beni impegnati in vendita con asta pubblica, per recuperare il proprio credito
- la banca provvede alla custodia degli oggetti ricevuti in pegno, ma non risponde per i danni derivanti da naturale deperimento o da difetti intrinseci del bene, palesi od occulti; quando la banca sia chiamata a rispondere per danni subiti dal bene o per la sua perdita, il risarcimento non potrà eccedere il valore di stima, maggiorato di un quarto, ridotto di ogni credito della banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE**- Durata dei prestiti e dei termini per la rinnovazione anticipata**

per prestiti fino a 250,00 euro

6 mesi

* per prestiti superiori a 250,00 euro

4 mesi

* i prestiti di pellicceria

4 mesi

La rinnovazione anticipata del pegno, indipendentemente dalla durata può essere effettuata non prima di 10 giorni fissi antecedenti la scadenza

- Tasso interesse annuo (i tassi sono fissati in relazione all'importo del prestito)

* per prestiti fino a 100,00 euro

7,50%

* per prestiti da 100,01 euro a 250,00 euro

8,50%

* per prestiti superiori a 250,01 euro

10,00%



SM n. 14/2019

Aggiornato al 01/04/2019

- **Tasso di interesse di mora** (decorre dal 5° giorno di calendario dalla scadenza della polizza):
2,80% sul capitale prestato, da calcolarsi con l'anno civile
- **Calcolo degli interessi** a giorni - anno civile
- **Diritto fisso di custodia e assicurazione** a mese 0,39%
(commissione calcolata sull'ammontare del prestito, per i giorni effettivi di custodia del bene)
- **Diritto di preparazione asta**
Sull'ammontare del prestito dei pegni riscattati o rinnovati
nei 5 giorni antecedenti la vendita all'asta - 2,00%
- **Diritto di custodia** (per il ritardo di beni disimpegnati)
Oltre 5 giorni e fino a sei mesi: per ogni mese o frazione di mese
di giacenza, calcolato sul valore di stima 0,50% minimo € 1,03
Oltre sei mesi: 6,0%
(oltre i diritti di vendita) sul prezzo di aggiudicazione dell'oggetto posto in vendita all'asta pubblica per conto del
detentore dello scontrino
- **Diritto di ricerca e istruttoria**
(in caso di denuncia di smarrimento, sottrazione e distruzione polizze)
 - per polizze di importo sino ad euro 516,46 € 7,00 a polizza
 - per polizza di importo superiore ad euro 516,46 € 7,00 a polizza + € 15,00 fissi per rimborso
spese a pratica
- **Diritto d'asta**
(calcolato sul prezzo di aggiudicazione per la vendita di pegni non riscattati o rinnovati): 15% + IVA
- Penale per il ritiro di offerta segreta prima dell'inizio della gara** 1,0% del prezzo base,
con minimo di € 2,58

Usura

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "**Legge Antiusura**") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Società.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Gli oggetti disimpegnati devono essere ritirati entro 24 ore dal riscatto o nel giorno indicato dal Servizio. Il portatore della polizza deve presentarsi all'apposito sportello con la ricevuta attestante il pagamento. La rispondenza degli oggetti alla descrizione in polizza deve essere verificata dall'avente diritto al momento del ritiro degli oggetti. Nessun reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo l'avvenuto ritiro degli oggetti riscattati. Per ogni altro patto e condizione è fatto espresso richiamo alle norme di statuto e regolamento della Banca.

RECESSO E RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail reclami@carige.it, posta certificata reclami@pec.carige.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria e fermo restando quanto disposto dal D.L. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.gruppocarige.it, o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Pegno: è il diritto reale su cosa mobile che il debitore concede al creditore a garanzia di un credito.

Costituire in pegno: consegnare l'oggetto del pegno al creditore, che ne assume la custodia .

Polizza di pegno: Titolo al portatore, che attribuisce all'esibitore la legittimazione ad ottenere la restituzione delle cose in essa indicate.

Pignorante: colui che dà in pegno un oggetto, a garanzia del prestito richiesto.

Riscattare un pegno: provvedere al rimborso del prestito, comprensivo di interessi e oneri accessori, per poter ritirare l'oggetto dato in pegno.

Rinnovazione del pegno: si concreta nella estinzione del prestito su pegno scaduto - con pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e accessori - e nella contemporanea accensione di un nuovo prestito su pegno.